

STATUTO

LAROSA GIOVANNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAMMOLA RC VIA CIRILLO 13

Numero REA: RC - 177195

Codice fiscale: 02601810803

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 9765 di Raccolta	
	STATUTO "LAROSA GIOVANNA - SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita con sede nel Comune di Mammola (RC) la Società	
	Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata "LAROSA GIO-	
	VANNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici	
	amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede se-	
	condaria nè succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito	
	dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposi-	
	to albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	Art. 2 - La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato: ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta)	
	giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei	
	cittadini mediante lo svolgimento di servizi socio-assistenziali ai sensi e per	
	gli effetti di cui all'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91, promuovendo la	
	cura, e il sostegno in particolare delle persone anziane secondo i valori	
	cristiani che la sorreggono. Essa realizza altresì iniziative sociali e culturali	

	intese a favorire la piena espansione e la consapevole partecipazione delle	
	persone cui rivolge i propri servizi alla vita sociale, culturale, politica ed e-	
	conomica in Calabria.	
	ART. 4 – Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti	
	stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, te-	
	nuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si prefigge:	
	- di accogliere nella propria struttura le persone autosufficienti e non auto-	
	sufficienti di ambo i sessi che, a causa dell'età, delle condizioni fisiche pre-	
	carie, e/o della mancanza di familiari, esprimono bisogni di tipo socio assi-	
	stenziale e/o sanitario-riabilitativo, non soddisfatti da altri servizi presenti	
	sul territorio;	
	- di ospitare temporaneamente e per brevi periodi di tempo in cui non pos-	
	sono essere assistite dai familiari, le persone che abbisognano di assisten-	
	za;	
	- di mettere a disposizione di Enti, Associazioni, Cooperative Sociali o pri-	
	vati, per il conseguimento di finalità analoghe a quelle della stessa so-	
	cietà, i propri locali e le attrezzature e quando questi saranno utilizzati di-	
	rettamente dalla struttura, regolamentando con apposito atto l'uso e la	
	gestione ed impiegando gli eventuali proventi per i fabbisogni degli ospiti	
	della casa di riposo;	
	- di ospitare, durante le ore diurne, quelle persone che i servizi competenti	
	sul territorio segnaleranno, al fine di evitare i ricoveri impropri e favorire	
	l'integrazione fra gli ospiti interni ed anziani o inabili esterni;	
	- di partecipare, anche in forma associata e/o convenzionata alla program-	
	mazione e gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sul terri-	

	torio.	
	Destinatari della sua attività sono persone che vivono situazioni di disagio	
	e/o di svantaggio sociale e persone disabili dal punto di vista fisico e psi-	
	chico.	
	Per realizzare lo scopo di cui al comma precedente la cooperativa potrà:	
	- porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali	
	al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli im-	
	pegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare può	
	partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto priva-	
	to, al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istitu-	
	zionali nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio	
	patrimonio;	
	- promuovere la pubblicazione di un bollettino, di atti di convegni, di semi-	
	nari, di studi e di eventuali ricerche;	
	- promuovere la realizzazione di progetti che pongono attenzione ai biso-	
	gni della persona, facendo ricorso alla valorizzazione delle risorse umane	
	ed ambientali esistenti sul territorio;	
	- promuovere e praticare direttamente ogni genere di attività culturale, so-	
	ciale, riabilitativo/terapeutica, educativa;	
	- favorire la conoscenza sul territorio delle problematiche relative alla cura,	
	all'assistenza all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggia-	
	te e/o diversamente abili;	
	- promuovere iniziative volte al coinvolgimento della famiglie delle persone	
	svantaggiate o diversamente abili nella gestione delle iniziative a favore	
	dei loro cari;	

	- stipulare opportune convenzioni o rapporti operativi con strutture sanita-	
	rie e sociali gestite da enti pubblici e da privati, con professionisti e con o-	
	peratori in genere;	
	- promuovere e gestire attività di promozione e rivendicazione dell'impe-	
	gno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affer-	
	mazione dei loro diritti.	
	Nel rispetto delle norme vigenti, la Cooperativa può svolgere ogni altra at-	
	tività connessa con l'oggetto sociale o comunque finalizzata al persegui-	
	mento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni imprendito-	
	riali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'ogget-	
	to sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al	
	medesimo.	
	Nel rispetto delle norme di legge la società potrà, pertanto, effettuare tut-	
	te le operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie	
	o utili per lo svolgimento delle attività d'impresa; potrà ricevere prestiti dai	
	soci secondo le modalità fissate da apposito regolamento; potrà assumere	
	interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese coo-	
	perative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma	
	non cooperativa; potrà aderire ad altri enti od organismi economici, mora-	
	li, culturali, assistenziali; potrà partecipare con oblazioni a tutte quelle ini-	
	ziative idonee a diffondere ed a rafforzare i principi del mutuo soccorso ed	
	i legami di solidarietà, potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni	
	messi a disposizione dello Stato, Regioni, Provincie e Comuni, nonchè da	
	Enti Pubblici e Privati e dalla Comunità Europea.	
	La Cooperativa persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro sog-	

	getto pubblico e privato operante nel settore dei servizi alla persona. Le	
	forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate me-	
	diante convenzione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al mini-	
	mo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il di-	
	ciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell' at-	
	tività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, atti-	
	tudine e specializzazione professionale, possano partecipare diretta-mente	
	ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al	
	suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere am-messi co-	
	me soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Posso-	
	no essere ammessi anche soci volontari nel rispetto delle prescrizioni di	
	cui alla legge n. 381/91 nonché persone giuridiche nel rispetto delle pre-	
	scrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di ammini-	
	strazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi	
	dell'art. 2526 del Codice Civile.	
	ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'	
	organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione della effettiva attività di lavoro;	

	c) il numero delle quote del valore di Euro 100,00 (cento) cadauna che si	
	propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale	
	non dovrà superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod. civ.;	
	d) versamento del sovrapprezzo;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	L'Organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'arti-	
	co-lo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo	
	otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operati-	
	va e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammes-	
	so siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere	
	nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrati-	
	vo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella rela-	
	zione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi	
	soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60	
	giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in	
	seguito al ricorso è inappellabile.	
	ART. 7 - Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo	
	punto d), se e nella misura stabilita dall' assemblea dei soci e sottoscrive-	
	re le quote di cui al precedente articolo 6.	
	Di conseguenza sono obbligati:	

	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall' assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell' articolo 2528 Codice Civile.	
	ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quelli che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni ecc.ecc.	
	Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a	

	norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale compe-	
	tente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il	
	recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove	
	il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei con-	
	fronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requi-	
	siti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di	
	sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori del-	
	l'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assem-	
	blea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta i-	
	nabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rap-	
	porto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	

	Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall' organo amministrativo nei con-	
	fronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla leg-	
	ge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto	
	mutualistico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad al-	
	tro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte	
	dell'organo amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste	
	dall' articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	pre-stazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutuali-	
	stici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel	
	libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione deb-	
	bono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ri-	
	cevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	

	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiun-	
	gere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci o-	
	ve versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d)	
	ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili	
	al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell' esercizio, nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile,	
	si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile	
	giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimbor-	
	so fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate	
	con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ART. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della	
	quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le moda-	
	lità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di e-	
	redi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministra-	
	tivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con de-	

	cisione inappellabile.	
	ART. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno	
	dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei pre-	
	cedenti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
	di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o di-	
	chiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla ri-	
	scossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ri-	
	cevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga	
	dichiarato lo stato di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio del-	
	la parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavo-	
	ratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e	
	la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale,	
	che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai con-	
	tratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	

	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo ammini-	
	strativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze	
	di legge.	
	ART. 18 - Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la	
	riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o in-	
	determinato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della co-	
	operativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio	
	as-sente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene	
	sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro	
	rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; sal-	
	vo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti	
	in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre	
	eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento). Nessun socio	
	potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i	

	massimi stabiliti dalla legge.	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all' art.22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quo-	
	te non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei so-	
	ci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito	
	a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investi-	
	menti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere im-	
	piegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patri-	
	monio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sotto-	
	scritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art. 20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in	
	più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall' organo amministrativo e, in di-	
	fetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di be-	
	ni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le di-	
	sposizioni in materia previste dal codice civile.	
	Art. 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pe-	

	gno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell' organo am-	
	ministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel	
	medesimo articolo.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prela-	
	zione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole	
	e condizioni:	
	- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comuni-	
	care, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli al-	
	tri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal rice-	
	vi-mento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando,	
	sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio	
	alienante la propria volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli	
	da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i	
	soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di tren-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ri-	
	correre al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta	
	indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società	
	che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzione-	
	ranno con i criteri di cui all'art. 37 del presente statuto.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la	
	cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e	
	ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al	

	socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno	
	esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.	
	Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto	
	inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando	
	le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale do-	
	vranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità	
	con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dal-	
	la legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdi-	
	te.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai	
	divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società	
	che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui al-	
	l'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa	

	aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima	
	ne sarà la destinataria. Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. In di-	
	fetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro	
	(apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai	
	fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare,	
	in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari	
	di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci	
	cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in	
	base alle quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	
	aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo	
	limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istitu-	
	to nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello del-	
	l'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto	
	sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della	
	società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad	

	integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle	
	previsione del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e del-	
	l'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del	
	regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di	
	produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per ap-	
	palti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio al-	
	la costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui	
	alle lettere c), d) e) e f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto	
	indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera	
	a) o a quello previsto dalla lettera g.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai	
	soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle per-	
	centuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella so-	
	cietà, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali presta-	
	zioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono	
	contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percen-	
	tuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della	
	percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Ac-	
	certati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in al-	
	ternativa:	

	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissio-	
	ne, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al detta-to legi-	
	slativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 23 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio op-	
	pure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbli-	
	gatorietà.	
	L'ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 24 - La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sem-	
	pre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo rac-	
	comandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché	
	da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adu-	
	nanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra-	
	detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che	
	il socio ne abbia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avvi-	
	so di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazio-	

	ne quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movi-	
	mento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui	
	ha sede la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati	
	l'Organo amministrativo e tutti i sindaci effettivi.	
	L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bi-	
	lancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli ammini-	
	stratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci	
	o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su pro-	
	posta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati	
	alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame	
	dall'Organo amministrativo.	

	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od ecce-	
	zionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla	
	chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti	
	alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettaglia-	
	tamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dal-	
	la data della richiesta.	
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato del-	
	la cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere il-	
	lustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assem-	
	blea che deve discuterli.	
	Art. 26 - L' assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti espri-	
	mibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per	
	le modifiche dell' atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e	
	sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà	
	dei soci della società aventi diritto al voto.	
	Art. 27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alza-	
	ta di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	

	Art. 28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute Il	
	socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Ammi-	
	nistratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	
	ta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e con-	
	servate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla so-	
	cietà se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri stru-	
	menti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circola-	
	zione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti fi-	
	nanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.	
	2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote posse-	
	dute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno esse-	
	re attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e se-	
	guenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle	
	S.r.l.	
	Art. 29 - L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stes-	
	sa, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoria-	

	mente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un	
	notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 30 – Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove con-	
	siglieri. I mandatari o i designati delle persone giuridiche possono essere	
	nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere	
	comunque sempre costituita da soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica a tempo indeterminato salvi	
	i casi di dimissioni o revoca; i suoi membri sono sempre rieleggibili. Nel	
	caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea	
	determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente	
	determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chia-	
	mati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della	
	società.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può de-	
	legare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una	
	volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da	
	almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo	
	che i Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un gior-	

	no prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la ge-	
	stione della società.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra	
	gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e im-	
	mo-biliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di ri-	
	nunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compre-	
	so leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, uti-	
	lizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi	
	operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui conce-	
	dendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, gi-	
	rare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari	
	in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o	
	servizi inerenti l'attività' sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà at-	

	tribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata.	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.	
	Art. 31 - Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	

	Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i pro-	
	pri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio,	
	nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o	
	categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile	
	nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o	
	la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni	
	spettano al Vice Presidente.	
	IL COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 32 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligato-	
	rio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligato-	
	rietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assem-	
	blea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	Art. 33 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione	
	della Cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto,	
	accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio	
	alle risultanze dei libri contabili e delle scritture ed assolve a tutte le altre	
	funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmen-	
	te ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti pe-	
	riodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche indivi-	

	duale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e il Col-	
	legio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi	
	dell' art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liqui-	
	datori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Art. 35 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, de-	
	dotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i divi-	
	dendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e al-	
	l'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione che ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale	
	di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ricono-	
	sciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577,	
	quest'ultima ne sarà la destinataria. In difetto di adesione tale versamento	
	andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio sta-	
	tale).	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 36 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali	
	la legge richiede l'intervento obbligatori del pubblico ministero) sorga tra i	
	soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquida-	
	zione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od	

	organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione	
	del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in	
	quanto riguardante diritti disponibili, è deferita alla procedura di concilia-	
	zione di cui al Decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo	
	della detta procedura la controversia deve essere assoggettata al giudizio	
	di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.	
	L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione	
	la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanza-	
	ta in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato	
	non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza	
	del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la So-	
	cietà ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della	
	Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 37 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo ammi-	
	nistrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successiva-	
	mente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	Art. 38 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme pre-	
	viste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli	
	effetti di cui all'art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si	
	applica la previsione di cui all' art. 2545 - octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve es-	
	sere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'as-	

29 di 29